

Permesso per famiglia parenti di cittadino italiano entro il II° grado e conviventi (ex art. 19, comma 2, lett.c d.lgs. 286/1998) (senza reddito)

I familiari di cittadino italiano entro il II° grado e conviventi con lo stesso presentano domanda di rilascio del primo permesso per famiglia direttamente in Questura fissando un appuntamento presso il Cinformi, o presso gli sportelli territoriali di Rovereto, Borgo Valsugana, Tione, Cavalese, Cles, Primiero S. Martino di Castrozza, Riva del Garda.

Qualora lo straniero sia già in possesso di un permesso per famiglia o di altro tipo dovrà sempre richiederne il rinnovo mediante kit postale.

RILASCIO (Permesso elettronico di 2 anni- appuntamento con la Questura **solo dopo la scadenza del visto di ingresso, o se esente, dopo 90 giorni dall'ingresso in area Schengen**)

Familiari stranieri conviventi che possono richiedere il permesso senza dimostrazione del reddito:

• genitore • nonno/nonna • figlio/a • nipote diretto • fratello/sorella

Documenti necessari:

- 1 marca da bollo 16 euro
- 4 foto tessera (per il primo rilascio)
- bollettino di 30,46 euro per permesso elettronico + il contributo di 50 euro (permesso di due anni)
- fotocopia passaporto – no pagine bianche - (originale in visione)
- comunicazione di ospitalità (cessione di fabbricato) - la comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 286/1998, si deve effettuare entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza: per il comune di Trento alla Questura, per quelli di Rovereto e Riva del Garda ai rispettivi Commissariati di Polizia. (originale + fotocopia)
- eventuale permesso di soggiorno o dichiarazione di presenza in possesso del cittadino straniero
- dichiarazione di ospitalità e mantenimento e autocertificazione di residenza e stato famiglia da parte del parente italiano
- fotocopia carta identità o passaporto del cittadino italiano
- certificati che attestano il legame di parentela
 - in originale + la fotocopia se rilasciati da un comune italiano
 - se prodotti all'estero, i certificati di parentela (certificato di nascita o di matrimonio) devono essere tradotti in italiano e apostillati o legalizzati dall'ambasciata italiana, salvo accordi internazionali diversi. La traduzione del certificato legalizzato o apostillato nel paese d'origine si può fare anche in Italia e asseverare poi presso il Giudice di Pace. (originale + fotocopia)
 - se il certificato di nascita viene richiesto al Consolato straniero in Italia, l'Attestazione o la Dichiarazione rilasciata deve riportare le generalità del richiedente e dei genitori. E' necessario poi asseverare il documento dal Commissariato del Governo (originale + fotocopia)
- nel caso in cui la coesione avviene con il minore italiano è necessaria l'autocertificazione di cittadinanza
- si consiglia di recarsi **all'Agenzia delle entrate** per l'assegnazione del **codice fiscale** entro i 90 giorni dall'ingresso o prima della scadenza del visto. Per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale rivolgersi all'Anagrafe Sanitaria/Ufficio Prestazioni di riferimento.

RINNOVO (permesso elettronico di due anni - richiesta attraverso l'invio del kit dall'ufficio postale)

Familiari stranieri conviventi che possono rinnovare il permesso senza dimostrazione del reddito

• genitore • nonno • figlio maggiore di anno 21 • nipote diretto maggiore di anni 21 • fratello/sorella

Documenti necessari:

- 1 marca da bollo 16 euro
- fotocopia del passaporto – no pagine bianche - (originale in visione)
- fotocopia del permesso di soggiorno (originale in visione)
- dichiarazione di ospitalità e mantenimento da parte del parente italiano
- fotocopia carta identità o passaporto del cittadino italiano

All'Ufficio Postale:

1. versare con bollettino postale 30,46 euro per permesso elettronico + il contributo di 50 euro (permesso con la durata di due anni)
2. Spedire il kit pagando 30 euro per la pratica

In Questura: 4 foto + 2 di eventuali figli iscritti sul permesso e documenti originali.